

Questione pregiudiziale

Se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti/persona giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni, nel non prevedere «espressamente» la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale, e segnatamente agli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ⁽¹⁾, nonché alle disposizioni della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 82, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261, pag. 15.

Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dalla LG Electronics, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-497/09, LG Electronics/UAMI (KOMPRESSOR PLUS)

(Causa C-88/11 P)

(2011/C 120/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: LG Electronics Inc (rappresentante: avv. J. Blanchard)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare e giudicare ricevibile la presente impugnazione;
- annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010;
- annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 settembre 2009, in quanto ha parzialmente respinto il ricorso della società LG ELECTRONICS avverso la decisione 5 febbraio 2009 che ha negato la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 7282924 nella parte in cui essa designa gli «aspirapolvere elettrici»;
- condannare l'UAMI alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario ⁽¹⁾.

In proposito, la ricorrente rileva, in primo luogo, che il Tribunale si è basato su fatti nuovi, comunicati dinanzi ad esso per la

prima volta dall'UAMI, che non sarebbero stati adottati dinanzi alla commissione di ricorso.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore relativo allo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti e che lo hanno indotto a ritenere, a torto, che gli aspiratori potessero essere utilizzati come compressori.

Da ultimo, la ricorrente osserva che, poiché gli aspirapolvere non contengono in nessun caso un compressore e non possono essere utilizzati come tali, il marchio «KOMPRESSOR PLUS» non può affatto essere considerato come composto esclusivamente da segni o da indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche di tale prodotto o servizio.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1.

Ordinanza del presidente della Corte 24 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV/Belgische Staat

(Causa C-13/10) ⁽¹⁾

(2011/C 120/15)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 27 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln — Germania) — Hannelore Adams/Germanwings GmbH

(Causa C-226/10) ⁽¹⁾

(2011/C 120/16)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 209 del 31.7.2010.